

ALLEGATO - A-

Integrazione al Regolamento Edilizio vigente (approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 01.02.2007) - introduzione - art. 20 bis -

STRALCIO

(...omissis)

PARTE SESTA DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA Capo I Definizioni e normativa

(...omissis)

Art. 20 bis – Manufatti e arredi da esterno.

I manufatti e gli arredi da esterni sono elementi accessori finalizzati al godimento dello spazio aperto che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativi.

- 1. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a semplice comunicazione o schema tecnico e fotografico della struttura e ad autocertificazione di conformità.**
- 2. Tali elementi comprendono:**
 - a) installazione negli spazi adibiti a giardino privato di strutture per ricovero attrezzi e serre in materiale leggero e smontabile consono alle caratteristiche dell'edificio principale in misura non superiore a mq. 4 e con altezza massima all'estradosso non superiore a mt. 2,00 e che non necessitino di opere di fondazione;**
 - b) gazebo costituito da struttura verticale in metallo o legno, aperto su tutti i lati, avente una superficie massima non superiore a 10 mq. e un'altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00 e copertura in tela, canniccio o materiale trasparente;**
 - c) pergolato costituito da struttura composta da elementi verticali ed orizzontali in metallo o legno, avente superficie massima non superiore al 10% dell'area libera e comunque non superiore a 10 mq. ed altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00, idonea a sostenere il verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 della superficie;**
 - d) vasca destinata a contenere acqua a scopi ornamentali, costituita da struttura interrata o in elevazione, avente una superficie massima di mq. 2,00;**
 - e) piscina pertinenziale all'unità immobiliare costituita da struttura interrata, avente una superficie massima non superiore al 30% dell'area libera e comunque non superiore a mq. 15.00 e una profondità di 1,50 ml.**

3. I manufatti e gli arredi sopra indicati possono essere realizzati in misura non superiore ad uno per tipologia per ogni unità immobiliare unifamiliare o condominiale.

I manufatti e gli arredi esterni eccedenti a quelli previsti al comma 2, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo in conformità alla normativa vigente.